

N. R.G. 17460/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma

Terza sezione lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. **17460/2021** promossa da:

ricorrente

contro

Avv. BOFFOLI MADDALENA

resistente

CONCLUSIONI: vedi ricorso e memoria di costituzione

FATTO E DIRITTO

La ricorrente, dipendente di _____ con mansioni di operatore di sportello senior presso la filiale di _____ in aspettativa sindacale non retribuita da gennaio 2020 al 28.2.21 e dal 16.3.21 in malattia per stato ansioso depressivo, ha esposto di aver chiesto più volte, senza esito e da ultimo in data 29.10.20, di essere trasferita presso _____ nel cui comune ella risiede, al fine di non dover prendere i mezzi per recarsi al lavoro ed evitare i rischi di contagio legati alla pandemia, aggiungendo che nella graduatoria relativa alla mobilità provinciale del 2020 ella era posizionata al primo posto per

Ha quindi chiesto di essere trasferita presso

_____ costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando: che presso _____ non vi sono posti disponibili; che la ricorrente non ha partecipato al processo di

mobilità provinciale relativa al 2021, non avendo presentato la relativa domanda nei termini previsti dall'accordo territoriale del 19.5.21.

Il Tribunale osserva quanto segue.

La ricorrente risulta essere stata inserita (all 18 del ric.) come unica aspirante al trasferimento presso nell'ambito della graduatoria per la mobilità provinciale all'interno del Lazio redatta in virtù dell'accordo sindacale del 2019, accordo non versato in atti. Non risulta tuttavia allegata né provata, da parte della ricorrente, l'esistenza di posti disponibili presso la sede ambita, né di aver tempestivamente presentato domanda di trasferimento nell'ambito della mobilità provinciale disciplinata per il 2021/2022 dal nuovo accordo aziendale territoriale del 19.5.21 (sottoscritto ai sensi dell'art 13 dell'accordo aziendale nazionale del 4.5.21) (all 19 della memoria), il quale stabiliva che le istanze per la mobilità volontaria provinciale dei dipendenti dovessero essere presentate dal 26 maggio al 6 giugno 2021. Non risultano neanche contestate le allegazioni della società, secondo cui presso

vi sono tre operatori di sportelli di livello C rispettivamente in servizio dal 1999, dal 2013 e dal 2015. Ne consegue che la richiesta di trasferimento, avanzata dalla ricorrente e motivata dalle comprensibili preoccupazioni di evitare i rischi di contagio dovuti all'uso dei mezzi pubblici per raggiungere la sede lavorative ove risiede, non può allo stato trovare accoglimento.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.

Roma, 29 settembre 2021

Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano